

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009 , relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

GU L 23 del 27.1.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.1.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/35

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2009

relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

(2010/48/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13 e 95, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre, a nome della Comunità europea, i negoziati relativi alla convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità («convenzione ONU»).
- (2) La convenzione ONU è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, la convenzione ONU è stata firmata il 30 marzo 2007 a nome della Comunità.
- (4) La convenzione ONU costituisce un pilastro importante ed efficace della promozione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità all'interno dell'Unione europea, cui sia la Comunità che i suoi Stati membri attribuiscono la massima importanza.
- (5) La convenzione ONU dovrebbe pertanto essere approvata, a nome della Comunità, nel più breve tempo possibile.
- (6) Tale approvazione dovrebbe tuttavia essere accompagnata da una riserva, formulata dalla Comunità europea, relativa all'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione ONU, in cui si dichiara che la Comunità conclude la convenzione ONU fatto salvo il diritto dei suoi Stati membri di non applicare alle forze armate il principio della parità di trattamento in relazione alla disabilità, basato sul diritto comunitario, quale previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) Sia la Comunità che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione ONU. La Comunità e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza diventare parti contraenti della stessa affinché possano insieme adempiere agli obblighi fissati dalla convenzione ONU ed esercitare in modo coerente i diritti loro conferiti in situazioni di competenza mista.
- (8) Al momento di depositare lo strumento di conferma formale, la Comunità dovrebbe inoltre depositare, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, una dichiarazione che specifichi le materie disciplinate dalla convenzione per le quali le competenze le sono state trasferite dagli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è approvata a nome della Comunità, fatta salva una riserva relativa all'articolo 27, paragrafo 1.

2. Il testo della convenzione ONU figura nell'allegato I della presente decisione.

Il testo della riserva figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di conferma formale della convenzione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità degli articoli 41 e 43 della convenzione ONU.
2. All'atto del deposito dello strumento di conferma formale, la persona o le persone abilitate, conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, depositano altresì la dichiarazione di competenza e la riserva di cui rispettivamente agli allegati II e III della presente decisione.

Articolo 3

Per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri, la Commissione rappresenta il punto di contatto per gli aspetti relativi all'applicazione della convenzione ONU, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 1, della stessa. I dettagli della funzione di punto di contatto al riguardo sono definiti in un codice di condotta prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.

Articolo 4

1. Quanto alle questioni di competenza esclusiva della Comunità, la Commissione rappresenta quest'ultima in occasione delle riunioni degli organismi istituiti dalla convenzione ONU, in particolare in occasione della conferenza degli Stati parti di cui all'articolo 40 della convenzione in questione e agisce a nome della Comunità in merito alle questioni che rientrano nella sfera di competenza degli organismi suddetti.
2. Quanto alle questioni di competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri stabiliscono in anticipo le modalità appropriate per rappresentare la posizione della Comunità nelle riunioni degli organismi creati dalla convenzione ONU. I dettagli di tale rappresentazione sono definiti in un codice di condotta convenuto prima del deposito dello strumento di conferma formale a nome della Comunità.
3. Nelle riunioni di cui ai paragrafi 1 e 2 la Commissione e gli Stati membri, se del caso previa consultazione delle altre istituzioni comunitarie interessate, cooperano strettamente in particolare sulle questioni attinenti alle modalità di monitoraggio, relazione e voto. Le disposizioni volte ad assicurare una stretta cooperazione sono anch'esse trattate nel codice di condotta di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BJÖRKLUND

⁽¹⁾ Parere del 27 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Preambolo

GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

- a) richiamando i principi proclamati nello statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo;
- b) riconoscendo che le Nazioni Unite, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione;
- c) riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni;
- d) richiamando il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il patto internazionale sui diritti civili e politici, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione sui diritti del fanciullo e la convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;
- e) riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri;
- f) riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità;
- g) sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile;
- h) riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana;
- i) riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità;
- j) riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno;
- k) preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo;
- l) riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo;

- m) riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà;
- n) riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;
- o) considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente;
- p) preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione;
- q) riconoscendo che, nell'ambiente domestico ed all'esterno, le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi di violenze, lesioni o abusi, abbandono o mancanza di cure, maltrattamento o sfruttamento;
- r) riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati parti alla convenzione sui diritti del fanciullo;
- s) sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;
- t) evidenziando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità;
- u) consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere;
- v) riconoscendo l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- w) consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla carta internazionale dei diritti dell'uomo;
- x) convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione e l'assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità;

- y) convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Scopo della presente convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

per «comunicazione» si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione aumentativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione accessibili;

per «linguaggio» si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per «discriminazione fondata sulla disabilità» si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per «accomodamento ragionevole» si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per «progettazione universale» si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «progettazione universale» non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3

Principi generali

I principi della presente convenzione sono:

- a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- b) la non discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- e) la parità di opportunità;
- f) l'accessibilità;
- g) la parità tra uomini e donne;
- h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Gli Stati parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati parti si impegnano:

- a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente convenzione;
- b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente convenzione;
- e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;
- f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente convenzione, che richiedano il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;
- g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

- h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;
- i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato parte alla presente convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5

Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
2. Gli Stati parti vietano ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantiscono alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente convenzione.

Articolo 6

Donne con disabilità

1. Gli Stati parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso e piena emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente convenzione.

Articolo 7

Minori con disabilità

1. Gli Stati parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
3. Gli Stati parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8

Sensibilizzazione

1. Gli Stati parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
 - a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
 - b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
 - c) promuovere la consapevolezza delle capacità e dei contributi delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati parti:
 - a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
 - i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
 - b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
 - c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente convenzione;
 - d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9

Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

- a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati parti inoltre adottano misure adeguate per:

- a) sviluppare ed emanare norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;
- b) garantire che gli organismi privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;
- d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;
- g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10

Diritto alla vita

Gli Stati parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11

Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

*Articolo 12***Uguale riconoscimento dinanzi alla legge**

1. Gli Stati parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità al diritto internazionale in materia di diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

*Articolo 13***Accesso alla giustizia**

1. Gli Stati parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

*Articolo 14***Libertà e sicurezza della persona**

1. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:
 - a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
 - b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.
2. Gli Stati parti assicurano che, nel caso in cui siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, le persone con disabilità abbiano diritto, su base di uguaglianza con gli altri, alle

garanzie previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15

Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.
2. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16

Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti legati al genere.
2. Gli Stati parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, assicurando alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, in particolare, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.
3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.
4. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.
5. Gli Stati parti adottano una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17

Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

*Articolo 18***Libertà di movimento e cittadinanza**

1. Gli Stati parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

- a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
- b) non siano private, a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

*Articolo 19***Vita indipendente ed inclusione nella società**

Gli Stati parti alla presente convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

*Articolo 20***Mobilità personale**

Gli Stati parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti e a costi accessibili;
- b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;

- c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21

Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente convenzione, provvedendo in particolare a:

- a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- d) incoraggiare i mezzi di comunicazione di massa, inclusi gli erogatori di informazione tramite Internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22

Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23

Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla genitorialità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

- a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei

contraenti;

- b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso, in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;
 - c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.
2. Gli Stati parti garantiscono i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.
3. Gli Stati parti garantiscono che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.
4. Gli Stati parti garantiscono che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
5. Gli Stati parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24

Istruzione

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:
- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
 - b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
 - c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.
2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati parti assicurano che:
- a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da un'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

- b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria inclusiva, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;
 - c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
 - d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
 - e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:
- a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
 - b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;
 - c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione include la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25

Salute

Gli Stati parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati parti devono:

- a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità e dello stesso livello dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;

- b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
- c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
- d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, anche sulla base di un consenso libero e informato, mediante un'opera di sensibilizzazione, in particolare, in materia di diritti umani, dignità, autonomia, e necessità delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
- e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;
- f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26

Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, il pieno inserimento e la piena partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:
 - a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;
 - b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontari e siano a disposizione delle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, comprese le aree rurali.
2. Gli Stati parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.
3. Gli Stati parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27

Lavoro e occupazione

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono

l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative, anche legislative, in particolare al fine di:

- a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;
- b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;
- c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;
- d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nel reinserimento nello stesso;
- f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;
- g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;
- i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;
- j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;
- k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28

Adeguati livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, e al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

- a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti

dalla disabilità che siano appropriati ed a costi accessibili;

- b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale e a quelli di riduzione della povertà;
- c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie in situazioni di povertà l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno e orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
- d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
- e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Articolo 29

Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
 - i) assicurando che le procedure, le strutture e i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni e in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, a esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;
 - iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.
- b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:
 - i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

- a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;
 - b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;
 - c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
2. Gli Stati parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.
3. Gli Stati parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati parti adottano misure adeguate a:
- a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
 - b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
 - c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
 - d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
 - e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31

Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare e attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:
- a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
 - b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati parti alla presente convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32

Cooperazione internazionale

1. Gli Stati parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e migliori prassi;
- c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto e alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo fanno salvo l'obbligo di ogni Stato parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente convenzione.

Articolo 33

Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente convenzione nei differenti settori e a differenti livelli.

2. Gli Stati parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati parti tengono in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

Articolo 34

Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. È istituito un comitato sui diritti delle persone con disabilità (il «comitato»), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.
2. Il comitato si compone, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente convenzione sono aggiunti sei membri al comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.
3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta levatura morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4, paragrafo 3, della presente convenzione.
4. I membri del comitato sono eletti dagli Stati parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.
5. I membri del comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della conferenza degli Stati parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti, sono eletti membri del comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il segretario generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati parti della presente convenzione.
7. I membri del comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
8. L'elezione dei sei membri addizionali del comitato si tiene in occasione delle elezioni ordinarie, secondo le pertinenti disposizioni del presente articolo.
9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle pertinenti disposizioni del presente articolo per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.
10. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
11. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente convenzione e convoca la prima riunione.
12. I membri del comitato ricevono, con l'approvazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni fissate dall'assemblea generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del comitato.

13. I membri del comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle pertinenti sezioni della convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35

I rapporti degli Stati parti

1. Ogni Stato parte presenta al comitato, tramite il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato parte interessato.
2. Successivamente, gli Stati parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni e ogni altro rapporto che il comitato richieda.
3. Il comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.
4. Gli Stati parti che hanno presentato al comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della presente convenzione.
5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

Articolo 36

Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato parte interessato. Lo Stato parte può rispondere fornendo al comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati parti in relazione all'attuazione della presente convenzione.
2. Se uno Stato parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il comitato può notificare allo Stato parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente convenzione nello Stato parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il comitato invita lo Stato parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato parte risponda presentando il suo rapporto, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette i rapporti a disposizione di tutti gli Stati parti.
4. Gli Stati parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.
5. Il comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai fondi e programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica,

accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37

Cooperazione tra gli Stati parti ed il comitato

1. Gli Stati parti collaborano con il comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.
2. Nelle sue relazioni con gli Stati parti, il comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità e ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38

Relazione del comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente convenzione:

- a) le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente convenzione che rientrano nel loro mandato. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;
- b) il comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39

Rapporto del comitato

Il comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'assemblea generale e al Consiglio economico e sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati parti.

Articolo 40

Conferenza degli Stati parti

1. Gli Stati parti si riuniscono regolarmente in una conferenza degli Stati parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente convenzione.
2. La conferenza degli Stati parti viene convocata dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della conferenza degli Stati parti.

*Articolo 41***Depositario**

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.

*Articolo 42***Firma**

La presente convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

*Articolo 43***Consenso ad essere vincolato**

La presente convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari e alla conferma formale delle organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. È aperta all'adesione di ogni Stato o organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la convenzione stessa.

*Articolo 44***Organizzazioni d'integrazione regionale**

1. Per «organizzazione d'integrazione regionale» si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli «Stati parti» nella presente convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, della presente convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione regionale.
4. Le organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella conferenza degli Stati parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono parti alla presente convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

*Articolo 45***Entrata in vigore**

1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato o organizzazione d'integrazione regionale che ratifichi o confermi formalmente la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo strumento, la

convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46

Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47

Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento alla presente convenzione e sottoporlo al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale comunica le proposte di emendamento agli Stati parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunzia a favore della convocazione di tale conferenza, il segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti presenti e votanti è sottoposto dal segretario generale all'assemblea generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.
3. Se la conferenza degli Stati parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48

Denuncia

Ogni Stato parte può denunciare la presente convenzione per mezzo di notifica scritta al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli effetti della denuncia decorrono un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 49

Formati accessibili

Il testo della presente convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50

Testi autentici

I testi in arabo, cinese, francese, inglese, spagnolo e russo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELLA COMUNITÀ EUROPEA NELL'AMBITO DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

(Dichiarazione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione)

L'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («la convenzione») prevede che le organizzazioni regionali d'integrazione dichiarino nei loro strumenti di conferma o adesione formale l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla convenzione.

Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità europea rileva che, ai fini della convenzione, i termini «Stati parti» si applicano alle organizzazioni regionali d'integrazione nei limiti delle loro competenze.

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità si applica, per quanto riguarda le competenze della Comunità europea, ai territori nei quali è applicato il trattato che istituisce la Comunità europea ed alle condizioni enunciate nel trattato stesso, in particolare all'articolo 299.

Ai sensi dell'articolo 299, la presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica detto trattato e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri interessati potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell'interesse di quei territori.

In conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione, la presente dichiarazione indica le competenze trasferite alla Comunità dagli Stati membri, nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, relativamente ai settori contemplati dalla convenzione.

La portata e l'esercizio delle competenze comunitarie sono soggetti, per loro stessa natura, ad una continua evoluzione e, all'occorrenza, la Comunità completerà o modificherà la presente dichiarazione, in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, della convenzione.

In talune materie la Comunità europea ha competenza esclusiva, in altre la competenza è condivisa tra la Comunità europea e gli Stati membri. Gli Stati membri restano competenti su tutte le materie per le quali non è stata trasferita alla Comunità europea alcuna competenza.

Attualmente:

- 1) La Comunità ha competenza esclusiva in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune e la tariffa doganale comune.

Nella misura in cui le disposizioni della convenzione incidono sulle disposizioni del diritto comunitario, la Comunità europea ha una competenza esclusiva per accettare tali obblighi per quanto riguarda la propria pubblica amministrazione. A tale proposito, la Comunità dichiara di avere competenza a trattare la regolamentazione dell'assunzione, delle condizioni di servizio, della retribuzione, della formazione ecc. per i funzionari e non eletti, in base agli statuti e alle norme di applicazione di tali statuti ⁽¹⁾.

- 2) La Comunità condivide competenze con gli Stati membri per quanto riguarda le misure intese a combattere la discriminazione fondata sulla disabilità, la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali, l'agricoltura, i trasporti ferroviari, stradali, marittimi e aerei, la tassazione, il mercato interno, la parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, la politica relativa alla rete transeuropea di trasporto e le statistiche.

La Comunità europea ha competenza esclusiva di aderire alla convenzione per quanto riguarda i suddetti settori solo nella misura in cui le disposizioni della convenzione o i relativi strumenti giuridici di esecuzione incidono su norme comuni precedentemente stabilite dalla Comunità europea. Laddove le norme comunitarie esistono ma restano impregiudicate, in particolare laddove le disposizioni comunitarie in vigore stabiliscono solo norme minime, gli Stati membri sono competenti, fatta salva la competenza della Comunità europea di intervenire in materia. Altrimenti la competenza è degli Stati membri. In appendice figura un elenco degli atti pertinenti adottati dalla Comunità europea. L'estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni.

- 3) Le seguenti politiche CE possono altresì avere pertinenza per la convenzione ONU: gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione; la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione; la Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri; per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica e sociale; la Comunità persegue una politica di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi, fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri.

Appendice

ATTI COMUNITARI RELATIVI ALLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE

Gli atti comunitari figuranti di seguito illustrano la sfera di competenza della Comunità in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea. In particolare la Comunità europea ha competenza esclusiva in talune materie, in altre la competenza è condivisa tra Comunità e Stati membri. L'estensione della competenza comunitaria derivante da tali atti va valutata con riferimento alle disposizioni precise di ciascuna misura, in particolare in che misura tali disposizioni stabiliscono norme comuni sulle quali le disposizioni della convenzione incidono.

— Accessibilità

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ([GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10](#)).

Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e recante modifica delle direttive 70/156/CEE e 97/27/CE ([GU L 42 del 13.2.2002, pag. 1](#)).

Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ([GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6](#)), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114](#)).

Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ([GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1](#)), modificata dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114](#)).

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio ([GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1](#)).

Direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ([GU L 123 del 17.5.2003, pag. 18](#)).

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ([GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1](#)).

Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le persone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità ([GU L 64 del 7.3.2008, pag. 72](#)).

Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori ([GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1](#)), modificata dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ([GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24](#)).

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ([GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33](#)).

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) ([GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51](#)).

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ([GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14](#)), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità ([GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21](#)) e modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la

direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari ([GU L 52 del 27.2.2008, pag. 3](#)).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ([GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25](#)).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ([GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1](#)).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ([GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114](#)).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ([GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14](#)), modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ([GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31](#)).

Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ([GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33](#)), modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici ([GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31](#)).

— Vita indipendente e inclusione nella società, lavoro e occupazione

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ([GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16](#)).

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ([GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3](#)).

Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 15](#)).

Direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni ([GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38](#)).

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ([GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23](#)).

Regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ([GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1](#)).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1](#)), modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto ([GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18](#)).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ([GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1](#)).

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ([GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51](#)).

— Mobilità personale

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida ([GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1](#)).

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida ([GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18](#)).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio ([GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4](#)).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ([GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1](#)).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo ([GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1](#)).

Regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ([GU L 377 del 27.12.2006, pag. 1](#)).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ([GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14](#)).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ([GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1](#)).

Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili ([GU L 10 del 12.1.2008, pag. 1](#)).

— Accesso all'informazione

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67](#)), modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34](#)).

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ([GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27](#)).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») ([GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1](#)).

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ([GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10](#)).

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ([GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22](#)).

— Statistiche e raccolta dei dati

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ([GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31](#)).

Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ([GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3](#)) con relativi regolamenti di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ([GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1](#)) con relativi regolamenti di applicazione.

Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) ([GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3](#)) con relativi regolamenti di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ([GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70](#)).

— Cooperazione internazionale

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ([GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41](#)).

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei

diritti umani nel mondo ([GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1](#)).

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ([GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1](#)).

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità ([GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1](#)).

ALLEGATO III

RISERVA DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Comunità europea afferma che secondo la legislazione comunitaria (segnatamente la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), gli Stati membri possono, nel caso, esprimere le proprie riserve in merito all'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione sulla disabilità in quanto l'articolo 3, paragrafo 4, della suddetta direttiva del Consiglio conferisce loro il diritto di escludere la non discriminazione fondata sulla disabilità dal campo d'applicazione della direttiva per quanto riguarda l'impiego nelle forze armate. La Comunità dichiara pertanto di concludere la convenzione fatto salvo il diritto summenzionato, conferito agli Stati membri a norma della legislazione comunitaria.
